



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

N.30 del Reg. Data 19-10-2018	Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' NON METANIZZATE AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 4 DELLA LEGGE 488/1999- RITIRO IN AUTOTUTELA
--	--

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 19:20, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	Ballatori Ettore	P
MANCINI CILLA MONICA	P	Alessi Giordana	P
CONOCCHIOLI ANTONIO	A	TALAMONTI DOMENICO	P
Filiaggi Federica	P	CORVARO GIOVANNI	P
ALFONSI ATTILIO	P	CRETONE MIRKO	A
LISSO FRANCESCO	P		

Assegnati n. 11

In Carica n. 11

Presenti n. 9

Assenti n. 2

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 8 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 8, comma 10, lett c) della Legge 23.12.1998 n.448 come sostituito dal comma 4 dell'art.12 della Legge 23.12.1999, n.448, relativamente ai Comuni ricadenti nella fascia climatica E, di cui al D.P.R. 26/08/1993, n.412 prevede il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) usati come combustibili per il riscaldamento impiegati nelle frazioni non metanizzate individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati;

VISTI:

- L'art.13, comma 2 della Legge n.488 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) che prevedeva l'ampliamento dei benefici di cui all'art.8, c.10 lett c) della Legge 23/12/1998, n.488 come sostituita dal comma 4 dell'art.12 della Legge 23/12/1999 n.488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26/08/1993, n.412, estendendo la riduzione del prezzo del gasolio e del g.p.l. usati come combustibili per il riscaldamento anche alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera di consiglio comunale sebbene nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
- L'art.12, comma 13, della Legge n.203 del 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) ha prorogato per tutto l'anno 2009 il suddetto ampliamento dei benefici di riduzione del prezzo di gasolio e del g.p.l. usati come combustibili per il riscaldamento anche alle parti di territorio comunale ove sia ubicata la sede municipale;
- la legge finanziaria dell'anno 2010 ove la previsione dell'art.2, comma 13 della Legge 203 del 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) non è stata reiterata per cui il beneficio della riduzione dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento potrà applicarsi solamente alle parti edificate del territorio comunale comprese le aree su cui insistono le case sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede il municipio;
- la legge di stabilità 2012 (ex finanziaria) del 12 novembre 2011, n.183 che non prevede la reiterazione dell'estensione del beneficio, pertanto anche per l'anno 2012 il beneficio della riduzione dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento potrà applicarsi solamente alle parti edificate del territorio comunale comprese le aree su cui insistono le case sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede il municipio;
- nella legge di stabilità 2013 (ex finanziaria) del 24 dicembre 2012 n.228 non è stata reiterata l'estensione del beneficio, pertanto anche per l'anno 2013 il beneficio della riduzione dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento potrà applicarsi solamente alle parti edificate del territorio comunale comprese le aree su cui insistono le case sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede il municipio;

DATO ATTO che presupposto fondamentale per l'applicazione della normativa citata in premessa è quello relativo alla classificazione climatica "E" del territorio comunale;

VISTI:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 19-10-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

- All. A del D.P.R. 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- La tabella A del DM 09/03/1999 nel quale sono riportati i Comuni ricadenti in zona E e non metanizzati Dalla cui visione si evince che il territorio del Comune di Maltignano ricade esclusivamente nella zona climatica “D”;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2010 avente ad oggetto: “Individuazione delle località non metanizzate ai sensi dell’art.12 comma 4 della legge 488/1999 – Provvedimenti” ove per mero errore materiale risulta indicato che il territorio del Comune di Maltignano ricade all’interno della zona climatica “E”;

CONSTATATA l’illegittimità della predetta deliberazione e rilevata l’opportunità in merito all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L.241/90, anche oltre il termine dei 18 mesi, al fine da tutelare l’Ente da eventuali ed ulteriori danni che potrebbero ingenerarsi con l’applicazione del provvedimento viziato;

VISTO l’art.21-nonies della legge 7 agosto 1990 n.241, che testualmente recita: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art.21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo statuto Comunale;
- la L.241/90

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione;

PROCEDUTO a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 9; astenuti n. 0; consiglieri e Sindaco votanti n. 9; voti favorevoli n. 9; voti contrari n. 0;

CONSTATATO l’esito della votazione,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la premessa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI ANNULLARE** in autotutela, ai sensi dell’art.21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n.241, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2010 avente ad oggetto: “Individuazione delle località non metanizzate ai sensi dell’art.12 comma 4 della legge 488/1999 – Provvedimenti”;
- **DI DARE ATTO** che si ritiene opportuno procedere in autotutela al fine da tutelare l’Ente da eventuali ed ulteriori danni che potrebbero ingenerarsi con l’applicazione del provvedimento viziato.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 25-10-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 766 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-11-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25-10-2018 al 09-11-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..
Maltignano, li 10-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 25-10-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI
--	---